



**COMUNE DI
RIGNANO SULL'ARNO**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
PER LA VENDITA DIRETTA DEI
PRODOTTI AGRICOLI
DENOMINATO “MERCATO A KM 0”***

(Regolamento approvato con delibera consiliare n. 19 del 27/4/2017)

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e sue finalità

1.1. L'Amministrazione comunale favorisce lo svolgimento di manifestazioni anche di carattere commerciale finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale e delle attività occasionali non legate alle logiche distributive del mercato, con lo scopo di promuovere e valorizzare i centri storici o specifiche aree urbane e rurali, nell'ottica di:

- a) creare le condizioni per un miglior incontro tra la domanda e l'offerta, in un progetto di implementazione di una filiera corta anche per diffondere i prodotti agricoli della nostra Regione, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia dell'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
- b) creare un'attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i residenti ed i turisti;
- c) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe;

1.2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento:

- a) sono emanate ai sensi degli artt. 3,7, 7 bis e 13 del D.Lgs. 267/2000;
- b) devono essere esercitate su aree pubbliche o su aree private di cui il Comune abbia la piena disponibilità o che siano assoggettate per atto o convenzione all'uso pubblico;

1.3. l'esercizio delle attività contenute nel seguente Titolo II sono soggette alle disposizioni sopra richiamate, in quanto legittimamente applicabili, ed alle rispettive disposizioni di settore.

1.4. le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano a tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, salvo differenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – Definizioni

2.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono:

- a) per **area pubblica**, le strade, le piazze, anche private di cui il Comune abbia la piena disponibilità per atto o convenzione ed ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico;
- b) per **posteggio**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengano date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale o di carattere occasionale;
- c) per "**mercato a Km 0**", l'attività di vendita diretta ed in modo professionale di prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, nel presente Regolamento denominato "*mercato a Km 0*".

Art. 3 – Competenze

3.1. Le competenze in materia del presente Regolamento spettano al Responsabile del Comando Territoriale della Polizia Municipale Arno-Sieve, individuato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Titolo II Vendita dei prodotti agricoli “Mercato a Km 0”

Art. 4 – Oggetto ed ambito del Regolamento

4.1. Con il presente Regolamento si intende attuare gli indirizzi della Regione Toscana previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 14 maggio 2007 “Progetto regionale filiera corta rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani”

4.2. In particolare il Regolamento adotta quanto previsto dall'allegato B alla Delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 relativamente ai mercati dei produttori indicati al punto 4 comma 1 iniziative di tipo A.

4.3. Il Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati denominato “Mercato a Km 0”.

4.4. Ai mercati a Km 0 possono partecipare i produttori agricoli, singoli o associati, nonché le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs 228/01, con preferenza per coloro che hanno sede nel Comune di Rignano sull'Arno, che rientrino nelle caratteristiche dettate dall'art. 2135 del C.C. , come sostituito dall'art. [1, c. 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#), iscritti al registro delle imprese, già in possesso di autorizzazione ai sensi della L. 59/1963 o che abbiano presentato comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

Art. 5 - Aree per lo svolgimento del mercato a Km 0

5.1. Sono istituite con il presente Regolamento, fino a diversa disposizione, i mercati a Km 0 di seguito indicati:

a) in Piazza Caduti sul lavoro;

5.2. La Giunta Municipale è competente per l'istituzione, anche in via sperimentale e con validità annuale, di ulteriori mercati di vendita diretta dei produttori agricoli, per l'eventuale spostamento della dislocazione e del periodo di svolgimento di quelli indicati nel punto precedente anche a causa della concomitanza con altre manifestazioni a carattere locale e per la cessazione degli stessi per mancanza di operatori partecipanti o di associazioni in grado di curarne l'organizzazione e la gestione, oppure per qualsiasi altra motivata ragione di pubblico interesse.

Art. 6 – Periodo ed orario di svolgimento, numero dei posteggi

6.1. Il mercato a Km 0 di Piazza Caduti sul lavoro si svolge secondo quanto indicato nel successivo punto 12.4;

6.2. Sono previsti un numero massimo di 15 posteggi di mq 9 cadauno, salvo eventuali deroghe delle superfici da valutare in base alla disponibilità di spazi utili;

6.3. Il mercato a Km 0 di Piazza Caduti sul Lavoro si svolge il Sabato, secondo lo stesso orario di funzionamento così come di seguito indicato:

- dalle ore 7.00 alle ore 7.30: occupazione del posteggio;
- dalle ore 7.30 alle ore 13.00: vendita;
- dalle ore 13,00 alle ore 14,00: sgombero del posteggio.

Art. 7 - Vendita diretta dei prodotti e prodotti trasformati

7.1. Oltre alla vendita diretta dei propri prodotti, i partecipanti potranno vendere prodotti trasformati all'interno delle loro aziende o prodotti propri e trasformati in altre aziende di produttori agricoli o cooperative agricole nel rispetto delle norme igienico sanitarie e nel rispetto della legge sulla etichettatura dei prodotti alimentari.

7.2. Nell'area destinata al mercato a Km 0 potrà essere prevista l'organizzazione, anche temporanea, di attività didattiche e dimostrative legate a prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

Art. 8 - Disposizioni igienico sanitarie e

trasparenza 8.1. Gli espositori dovranno garantire:

- a) una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione del consumatore;
- b) il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti;
- c) una presentazione esauriente dell'attività, con prezzi chiari e ben esposti, documentazioni sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
- d) la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto;
- e) la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, lo smaltimento differenziato dei rifiuti, attuando accorgimenti per la riduzione degli imballaggi;
- f) l'uso di attrezzature e vestiario adeguati.

Art. 9 Benessere degli animali

9.1. E' fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità.

9.2. Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei. Agli animali non possono essere legati gli arti o altre parti del corpo, ma debbono essere custoditi in contenitori in cui possono muoversi.

9.3. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel baule dell'autovettura.

9.4. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. I contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.

9.5. Tutti gli animali dovranno essere scaricati dai veicoli entro un'ora dal momento dell'inizio del mercato, gli animali non potranno essere caricati sul veicolo prima di un'ora del termine del mercato.

9.6. Le gabbie ed i contenitori con gli animali dovranno essere tenute al riparo dal sole e dalle intemperie, con acqua a disposizione, sufficiente lettiera ed in decorose condizioni igieniche. Le dimensioni devono essere tali che il rapporto tra superficie del contenitore e numero degli animali consenta loro di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente.

9.7. Gli ovini e i caprini potranno entrare solo se individuati e contrassegnati dalle prescritte marche auricolari e scortati dalla dichiarazione di provenienza eventualmente integrata dalla certificazione veterinaria qualora le norme vigenti al momento lo prescrivano.

Titolo III Disposizioni comuni

Art. 10 – Organizzazione e gestione

10.1. L'organizzazione e la gestione dei mercati a Km 0 può essere effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale oppure può essere affidata, esperite le procedure di apposito bando pubblico di assegnazione, ad un'Associazione o ad un raggruppamento di più Associazioni di operatori del settore, selezionate secondo i criteri indicati nello stesso che tengano prevalentemente conto dell'anzianità di costituzione dell'associazione, della pertinenza tra quanto indicato negli scopi associativi con l'attività di cui al presente Regolamento e della costituzione della sede associativa nel Comune di Rignano sull'Arno.

10.2. All'Associazione risultante concessionaria della gestione sarà rilasciata apposita autorizzazione, valida due anni, contenente le prescrizioni da rispettare. Tale autorizzazione è sempre e comunque revocabile per abuso da parte del titolare, per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, per il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per violazione delle disposizioni contenute nel successivo comma.

10.3. Non è consentito cedere in alcun modo, anche temporaneamente, la gestione e l'organizzazione del mercato concessa da questa Amministrazione comunale con l'autorizzazione sopra indicata.

10.4. All'associazione che assume l'incarico dell'organizzazione e della gestione della fiera promozionale, compete quanto di seguito indicato.

a) Promuovere l'iniziativa sopra indicata tra i propri associati o comunque tra gli operatori del settore al fine di assicurarne la presenza alle manifestazioni nel completo rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento

b) curare la presenza degli espositori secondo un criterio di partecipazione che permetta una corretta alternanza tra tutti i richiedenti eventualmente in numero superiore rispetto agli effettivi posti disponibili nell'area individuata per lo svolgimento dell'iniziativa;

c) assegnare la dislocazione dei banchi agli operatori partecipanti secondo i limiti numerici e

dimensionali indicati nel presente Regolamento;

d) controllare che in alcun modo sia creato intralcio alla circolazione dei veicoli di soccorso e polizia dislocando i banchi in maniera tale che sia comunque garantito un corridoio di scorrimento pari ad almeno tre metri. Deve inoltre essere garantito il corretto e libero accesso alle proprietà private, alle attività commerciali e alle strutture temporanee eventualmente installate per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione autorizzata;

e) provvedere ad informare tutti gli operatori partecipanti circa le modalità di svolgimento e l'orario di attività nonché per quanto riguarda i prodotti che possono essere posti in vendita;

f) trasmettere, per ciascun mercato, anche contestualmente con il suo svolgimento, le schede di tutti gli espositori, corredate da copia del documento d'identità secondo il modello predisposto dal Corpo Polizia Municipale – Ufficio Attività Economiche;

g) corrispondere all'Amministrazione comunale la Cosap nella misura stabilita nel successivo art. 11;

h) regolare i rapporti di natura economica tra l'Associazione responsabile della gestione e gli operatori partecipanti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni fiscali, assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi illecito commesso;

i) rispettare le disposizioni anche verbalmente impartite dal personale della Polizia Municipale presente sul posto.

10.5. Le Associazioni affidatarie della gestione dei mercati dovranno garantire, pena la revoca dell'affidamento, la presenza alle manifestazioni di cui al presente Regolamento dei soli produttori che abbiano i requisiti indicati nello stesso anche per quanto concerne i prodotti messi in vendita.

10.6. L'Associazione autorizzata all'organizzazione dei mercati potrà richiedere ai soggetti partecipanti una quota a titolo di rimborso delle spese sostenute, dandone comunicazione all'Amministrazione concedente anche per quanto attiene l'importo fissato.

Art. 11 - Durata dell'affidamento

11.1. L'affidamento per la gestione dei mercati avrà validità biennale.

Art. 12 - Canone occupazione suolo pubblico

12.1. Il corrispettivo per l'utilizzazione dell'occupazione del suolo pubblico è determinato dallo specifico regolamento comunale in materia.

Art. 13– Divieti di carattere generale

13.1 per l'allestimento e durante lo svolgimento dei mercati a Km 0 non sono ammessi i veicoli. Gli stessi dovranno essere parcheggiati ove la sosta è consentita;

13.2 sono comunque ammessi i veicoli per l'allestimento mentre, durante lo svolgimento dei mercati a Km 0, lo stazionamento dei veicoli è ammesso autorizzato su richiesta dell'espositore e purché sussista un'idonea disponibilità di spazio per poter adeguare la superficie complessivamente occupata in deroga a quella massima stabilita al precedente art. 6 comma 3;

13.3. In caso di montaggio di strutture (ombrelloni, tende e altre coperture) è proibito fare uso di chiodi o paletti o altro da conficcare nel suolo.

13.4. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico.

13.5. Non è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione o diffusione sonora.

13.6. E' consentito l'uso di generatori elettrici debitamente silenziati e corrispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto". I generatori debbono riportare il marchio CE e l'etichetta della potenza sonora LwA.

Art. 14–Sanzioni

14.1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni non costituenti reato, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercati, gli organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981.

La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma precedente non si applica qualora i mercati siano gestiti direttamente dal Comune.

14.2. Le violazioni, commesse dagli operatori professionali, vengono punite con le sanzioni amministrative previste dalla L.R.T. n. 28/2005 e dalle vigenti disposizioni di settore.

14.3. Le violazioni commesse dall'Associazione risultante concessionaria della gestione così come indicata nel precedente art.9, comma 2, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

14.4. E' comunque disposta l'immediata cessazione dell'attività svolta in forma abusiva per il mancato possesso dei requisiti abilitanti l'attività e per la vendita, e/o esposizione di tipologie merceologiche non consentite con il presente Regolamento.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

14.5. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e verranno attivate le procedure previste degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

Art. 15 – Diritti di terzi

15.1. I provvedimenti di polizia amministrativa previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 16 – Rispetto degli altri Regolamenti comunali

16.1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità e polizia commerciale.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente legislazione in materia.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

17.1. E' fatto divieto di vendita agli esercenti il commercio in forma itinerante all'interno delle aree istituita con il presente provvedimento e nelle zone immediatamente adiacenti. I trasgressori saranno sanzionati per violazione dell'art. 104, c.4, della L.R. 2005/28.

17.2. In caso di mancato svolgimento di una o più edizioni del mercato a Km 0 di cui al presente regolamento per maltempo o altra causa di forza maggiore, non sarà possibile procedere al recupero dello stesso in altra data.

17.3. Qualora si renda necessario sospendere lo svolgimento del mercato per la concomitanza, nella medesima area, con una manifestazione di carattere locale o per qualsiasi altra iniziativa regolarmente autorizzata, l'Amministrazione comunale può stabilire che gli stessi vengano effettuati in altra data o luogo da concordare con l'Associazione concessionaria della gestione.

17.4. Qualora il giorno individuato per lo svolgimento dovesse coincidere con le festività del 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 25 e 26 dicembre, il mercato non saranno effettuati.

17.5. Le norme contenute nel presente regolamento, per quanto compatibili, si applicano agli altri mercati, anche di carattere sperimentale, che potranno avere luogo nel territorio del Comune e per i quali non sia stato approvato il relativo disciplinare.

17.6. L'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di concedere spazi nelle aree anche immediatamente adiacenti a quella destinata allo svolgimento del mercato da destinare a soggetti che eventualmente ne facciano richiesta per finalità di raccolta fondi, per finalità di carattere politico o per qualsiasi altra iniziativa che non risulti in contrasto con le caratteristiche della fiera promozionale stessa.